

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(3\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 7 aprile - 31 maggio 2022, n. 132](#) (Gazz. Uff. 1 giugno 2022, n. 22 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 della Costituzione.

Art. 111 *Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario* [\(554\)](#) [\(557\)](#)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'[articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. [\(555\)](#)

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'[articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. [\(555\)](#)

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli [articoli 2 e 3, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. [\(556\)](#)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. [\(555\)](#)

[\(554\)](#) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(555\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(556\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(557\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 42, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).